

Allegato "B"
n. 2902 repertorio
n. 1247 raccolta

STATUTO DELLA FEDERAZIONE SHOTOKAN KARATE DO
INTERNATIONAL ITALIA

Art. 1 - Denominazione e sede

1. È costituita in Milano Via S. Pianell 21, 20125
Milano (Italia), una federazione sportiva, ai sensi
degli artt. 36 e ss. Codice civile denominata
SHOTOKAN KARATE DO INTERNATIONAL - ITALIA IN SIGLA

S.K.I.-I.

Art. 2 - Scopo

1. La Federazione è apolitica e non ha scopo di lucro.
Durante la vita della federazione non potranno essere
distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di
gestione nonché fondi, riserve o capitale
2. Essa ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di
attività sportiva connessa alla pratica del Karate-Do
SKIF intesa come mezzo di formazione psico-fisica e
morale dei soci, mediante la gestione di ogni forma
di attività agonistica, ricreativa, culturale,
sociale o di ogni altro tipo di attività motoria e
non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica
del Karate-Do.

3. La Federazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'elettività e gratuità delle cariche associative e dalle prestazioni fornite dagli associati e dall'obbligatorietà del bilancio; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri associati e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.

4. La Federazione in quanto autorizzata in data 1 Dicembre 2004 dalla Commissione europea- Direzione Generale Educazione e Cultura (DG EAC) all'utilizzazione del logo europeo ai sensi della Decisione 291/2003 accetta e persegue le finalità della suddetta Decisione e delle altre disposizioni legislative comunitarie in materia di sport, educazione, pari opportunità e ambiente.

5. La Federazione adotta inoltre le linee guida del sistema di gestione ambientale LIFE - ECOMASS.

La Federazione incoraggia i propri associati a promuovere gli obiettivi della citata Decisione 291/2003 e del sistema di gestione ambientale LIFE-ECOMASS nel quadro dei propri eventi.



6. Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione degli eventi, delle società affiliate. Gli Associati sono altresì tenuti ad osservare oltre allo Statuto Federale i seguenti vademecum

- 1) Regolamento tecnico federale
- 2) Linee Guida per l'utilizzazione del logo europeo;
- 3) Manuale LIFE-ECOMASS.

Art. 3 - Durata

1. La durata della Federazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera a maggioranza dei due terzi degli aventi diritto del Consiglio direttivo amministrativo e tecnico in seduta congiunta, previo parere della maggioranza dei 2/3 (due terzi dei soci ordinari) dell'assemblea straordinaria degli associati

Art. 4 - Domanda di ammissione

Possono essere soci dietro presentazione di regolare domanda tutti coloro che vogliono aderire ai principi dell'articolo 2 del presente statuto. Le quote

associative sono decise annualmente dal Consiglio direttivo amministrativo e tecnico in seduta congiunta che delibera a maggioranza dei due terzi.

I soci sono distinti in:


- Soci fondatori
- Soci onorari
- Soci ordinari praticanti
- Soci ordinari sostenitori

Possono far parte della Federazione, in qualità di soci solo le persone fisiche che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irrepreensibile condotta morale, civile e sportiva.

1. Tutti coloro i quali intendono far parte della Federazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo.

2. La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo amministrativo, il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'Assemblea generale.

3. In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che



sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti della Federazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenni.

Sono soci fondatori i membri della S.K.I.-I. da almeno 30 anni, che presentino domanda di associazione.

Sono soci onorari tutti i membri e non tesserati che si siano distinti per il loro impegno in ambito tecnico e/o organizzativo a livello nazionale e/o regionale. I Soci Onorari vengono nominati direttamente dal Consiglio Direttivo per particolari meriti e restano tali a tempo indeterminato. Non sono tenuti a versare la quota sociale e la loro cancellazione può avvenire soltanto per provvedimenti disciplinari. Non hanno diritto al voto e non possono essere eletti nel Consiglio Direttivo, ma possono far parte del Collegio dei Sindaci.

La domanda di ammissione verrà presentata su apposito modello al Presidente che la sottoporrà all'approvazione dei Consigli Direttivi, previo parere obbligatorio e vincolante del Direttore Tecnico.

Sono soci ordinari tutti coloro che partecipano alle



attività sociali, previa iscrizione alla Fondazione e previo pagamento della quota annuale associativa e tutte le persone fisiche od Enti la cui domanda di ammissione verrà presentata su apposito modello al Presidente che la sottoporrà all'approvazione, a maggioranza assoluta, del Consiglio Direttivo. I soci ordinari si distinguono in praticanti e sostenitori.


I soci ordinari praticanti e sostenitori sono obbligati:

- 1) a pagare nei termini stabiliti e comunque non oltre il termine fissato dal Consiglio Direttivo, la quota sociale nella misura che viene stabilita dal Consiglio Direttivo medesimo; tale contributo associativo è intrasmissibile e non rivalutabile.
- 2) ad osservare lealmente le norme del presente statuto, le delibere del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea ed i regolamenti interni.

La qualifica di socio ordinario si perde, prima dell'annuale scadenza,

a) per espulsione b) per decadenza;

- a) per espulsione quando il socio non rispetti gli obblighi previsti dal presente statuto, non ottemperi alle disposizioni prese dagli organi sociali, arrechi volutamente danni morali e



materiali, fomenti discordie o disordini;

b) per decadenza quando il socio viene a trovarsi in condizioni di incompatibilità con gli indirizzi dell'Associazione o qualora non rinnovi la propria iscrizione annuale e/o pagamento della quota associativa.

Le decisioni circa l'espulsione dei soci sono di pertinenza dei Consigli Direttivi che dovranno deliberare con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei componenti del Consiglio. Contro tale decisione il socio ha facoltà di ricorrere, per iscritto, entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione, all'Organo Arbitrale, che dopo gli opportuni accertamenti, emetterà il suo verdetto inappellabile.

Art. 5 - Diritti dei soci

1. Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione alle assemblee delle associazioni locali (si veda *infra* art.9) nonché dell'elettorato attivo e passivo per la nomina ed elezione del delegato locale all'assemblea generale. Tale diritto verrà automaticamente

acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.


2. La qualifica di socio dà diritto a frequentare le iniziative indette dalla Federazione, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento.

Art. 6 - Decadenza dei soci

1. I soci cessano di appartenere alla Federazione nei seguenti casi :

- dimissione volontaria
- morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa
- radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti dei Consigli Direttivi, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori della federazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.

2. Il provvedimento di radiazione assunto dal Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall'assemblea ordinaria. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si



Debra

ghah

procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'assemblea

3. L'associato radiato non può essere più ammesso.

Art. 7 - Organi

1. Gli organi sociali sono:

- le assemblee delle associazioni locali (palestre o associazioni di palestre regolarmente iscritte SKI-I)
- l'assemblea generale dei delegati delle associazioni locali
- la direzione tecnica e il consiglio direttivo tecnico
- l'ufficio di presidenza e il consiglio direttivo amministrativo (elettivo)

Tutti gli organi restano in carica per il triennio corrispondente alle date dei Campionati Mondiali SKIF.

Art. 8

Le assemblee delle associazioni locali possono costituirsi secondo propri statuti nel rispetto dello Statuto federale SKI-I. Tali assemblee nominano delegati presso l'assemblea generale secondo i seguenti




criteri:

- palestre o associazioni di palestre fino a 20 soci ordinari: numero 1 delegato (1 voto)
- palestre o associazioni di palestre da 20 a 50 soci ordinari: numero 2 delegati (2 voti)
- palestre o associazioni di palestre da 50 a 100 soci ordinari: numero 3 delegati (3 voti)
- palestre o associazioni di palestre con più di 100 soci ordinari: numero 4 delegati (4 voti)

Art. 9- Assemblea generale dei delegati delle associazioni locali

1. L'assemblea generale dei delegati delle associazioni locali è il massimo organo deliberativo della federazione ed è convocata in sessioni ordinarie (una volta all'anno, generalmente in occasione dello stage nazionale invernale) e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

2. La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta al Consiglio direttivo



amministrativo da almeno da due terzi degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta che ne propongono l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio direttivo.

3. L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede della federazione o, comunque, in luogo idoneo, in Italia o altro Stato dell'UE, a garantire la massima partecipazione degli associati.

Art. 10 - Diritti di partecipazione

1. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie della Federazione le sole palestre o associazioni di palestre in regola con il versamento della quota annua. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni.

2. Gli associati possono farsi rappresentare, con delega scritta, da un loro delegato. Le deleghe possono essere rilasciate dai soli aventi diritto di partecipare all'Assemblea

Art. 11 - Compiti dell'assemblea





1. La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà minimo otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede della federazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax, con prova di avvenuto ricevimento. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

2. L'assemblea deve essere convocata, a cura del Consiglio Direttivo, almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario e per l'esame del bilancio preventivo

3. Spetta all'assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali della federazione nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali, per la nomina degli organi direttivi della Federazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti della Federazione che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame.

4. Le assemblee sono presiedute dal Presidente, in caso di sua assenza o impedimento, da un membro del Consiglio direttivo amministrativo o tecnico delle



persone legittimamente intervenute all'assemblea e designata dalla maggioranza dei presenti.

5. L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori.

6. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea sia redatto da un Notaio.

7. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

8. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messa a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione.

Art. 12 - Validità assembleare

1. L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta dei delegati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.

2. L'assemblea straordinaria in prima convocazione è

validamente costituita quando sono presenti due terzi dei delegati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3. In seconda convocazione tanto l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 13 - Assemblea straordinaria

1. L'assemblea straordinaria deve essere convocata dal consiglio direttivo con lettera raccomandata e per posta elettronica o fax spedita ai soci almeno 15 giorni prima dell'adunanza.

2. L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, scioglimento della federazione e modalità di liquidazione.

Art. 14 - I Consigli Direttivi

1. I Consigli Direttivi sono due:

- Consiglio direttivo tecnico



• Consiglio direttivo amministrativo

2. Il Consiglio Direttivo tecnico è composto dalla direzione tecnica, presieduta dal Direttore tecnico federale, e formata da un numero di membri (al massimo 8) atto a svolgere i programmi federali tecnici SKI-I, nominati dal Direttore tecnico federale.
3. Il Consiglio Direttivo amministrativo è composto dall'ufficio di presidenza, presieduto dal Presidente federale, e composto da un Vicepresidente e un numero di membri (al massimo 3) necessario a presentare il programma federale annuale e redigere la relazione annuale di chiusura.
4. Il Consiglio direttivo tecnico è nominato dal Direttore Tecnico federale.
5. Il Consiglio direttivo amministrativo è eletto dall'assemblea generale in seduta ordinaria che delibera a maggioranza assoluta dei presenti.
6. Il Consiglio direttivo amministrativo resta in carica per il triennio corrispondente alle date dei Campionati mondiali SKIF.
7. Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito. Il Consiglio Direttivo rimane in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In



caso di parità prevarrà il voto del Presidente previa consultazione vincolante e obbligatoria del Direttore Tecnico.

8. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del Coni o di una qualsiasi delle Federazioni sportive nazionali o europee ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi non superiori ad un anno.

9. I Consigli direttivi adottano un proprio regolamento atto al funzionamento degli organi.

Art. 15 - Dimissioni

1. Nel caso che per qualsiasi ragione durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri, i rimanenti provvederanno alla convocazione dell'assemblea dei soci per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.

2. Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per



qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.

Art. 16 - Convocazione Direttivo

1. Il Consigli Direttivi si riuniscono ogni qualvolta il Direttore tecnico e/o il Presidente, lo ritengano necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno due Consiglieri, senza formalità.

Art. 17 - Compiti del Consiglio Direttivo

1. Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
- b) redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'assemblea;
- c) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci;
- d) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
- e) adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;



f) attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei soci.

Art. 18 - Il Presidente


1. Il Presidente, per delega del Consiglio Direttivo, dirige l'Federazione e ne è il legale rappresentante in ogni evenienza.

Art. 19 - Il Vicepresidente

1. Il Vicepresidente, è nominato fra i membri del Consiglio Direttivo, sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

Art. 20 - Il Segretariato federale

1. Il Segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione della Federazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da



The image contains two handwritten signatures on the left side of the page. The upper signature is written in dark ink and appears to be 'G. P. ...'. Below it is another signature, possibly 'C. ...'. At the bottom of these signatures is a circular official stamp. The stamp contains text around its perimeter, including 'FEDERAZIONE ITALIANA' and 'SEGRETERIA FEDERALE', and a central emblem or logo.

effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

Art. - 21 Il rendiconto

1. Il Consiglio direttivo amministrativo redige il rendiconto economico-finanziario della federazione, sia preventivo che consuntivo da sottoporre all'approvazione assembleare. Il rendiconto consuntivo deve informare circa la situazione economico-finanziaria della federazione, con separata indicazione dell'eventuale attività commerciale posta in essere accanto all'attività istituzionale; ciò anche attraverso una separata relazione di accompagnamento.
2. Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico - finanziaria della federazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.
3. Copia del rendiconto deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, in uno con la convocazione dell'assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

Art. 22 - Anno sociale

1. L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° ottobre e terminano il 30 settembre di ciascun anno .

Art. 23 - Patrimonio

1. I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dalla Federazione.

Art. 24 - Sezioni

1. La Federazione potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

Art. 25 - Clausola Compromissoria

1. Tutte le controversie insorgenti tra la federazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un Collegio Arbitrale costituito secondo le regole previste dalla



Spadini
Caluso

Federazione sportiva di appartenenza.

2. In tutti i casi in cui, per qualsivoglia motivo, non fosse possibile comporre il Collegio arbitrale secondo le indicazioni della Federazione di appartenenza, questo sarà composto da n° 3 arbitri, due dei quali nominati dalle parti, ed il terzo con funzioni di Presidente, dagli arbitri così designati o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Milano.
 3. La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio Arbitrale dovrà comunicarlo all'altra con lettera raccomandata da inviarsi entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data dell'evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro.
 4. L'arbitrato avrà sede in Milano, ed il Collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare ad ogni effetto, come irrituale.
 5. Ogni qualvolta ciò sia compatibile dovrà essere adottata, al posto di quella sopra descritta, la procedura arbitrale prevista dalla federazione di appartenenza.
- 

Art. 26 - Scioglimento

1. Lo scioglimento della Federazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 4/5 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento della Federazione deve essere presentata da almeno 4/5 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.

2. L'assemblea, all'atto di scioglimento della federazione, delibererà, sentita autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio della Federazione.

3. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra federazione che persegua finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 27 - Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente



statuto si applicano le norme del Codice Civile, la
normativa delle Istituzioni comunitarie dell'Unione
europea e del Consiglio d'Europa.

Gratiani Gardini
Anna Napoli



**La presente copia è conforme all'originale e si rilascia
per gli usi consentiti dalla legge.**

Milano, il 30 aprile 2009

Anna Napoli

